



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
Area Sistemi Informativi

OGGETTO: licenze software, servizi di manutenzione dei *Next-Generation Firewall* di Ateneo e fornitura di prodotti hardware/software

Il Responsabile Unico del Progetto
(Dott. Piero Ferraresso)
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]

Documento approvato con Determina Dirigenziale Rep. 3205/2025 prot. n.
0211567 del 30/05/2025



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto:	licenze software, servizi di manutenzione dei <i>Next-Generation Firewall</i> di Ateneo e fornitura di prodotti hardware/software
Valore:	€ 750.000,00 (IVA 22% esclusa)
Procedura adottata:	procedura aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023
Determina a contrarre:	delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2025/CdA del 28/01/2025 (<i>Approvazione ex art. 37 D. Lgs. 36/2023 del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027</i>)
Criterio di aggiudicazione:	prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, c. 3 D.Lgs. 36/2023
ID Gara	CdC.2025/17/601
Codice Identificativo Gara:	B726A23DEA
RUP - Responsabile Unico del Progetto:	Dott. Piero Ferraresso - Capo Settore Rete Dati e Telecomunicazioni [nomina Determina Dirigenziale Rep. 2615/2025 Prot. 0191621 del 07/05/2025]
DEC - Direttore Esecuzione Contratto:	Ing. Emanuele Blunda [nomina Determina Dirigenziale Rep. 2615/2025 Prot. 0191621 del 07/05/2025]
Responsabile per la fase di affidamento del contratto, ex art. 15, comma 4, del D.lgs. 36/2023:	Dott. Andrea Ambrosiano, Capo Settore Appalti Beni e Servizi [nomina Determina Dirigenziale Rep. 2615/2025 Prot. 0191621 del 07/05/2025]
Codice CUI:	F12621570154202400012
Codice Unico di Progetto – CUP:	np
UOR – Unità Operativa Responsabile:	Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Appalti Beni e Servizi e-mail: centrale.committenza@unimib.it
Dirigente Competente per la procedura di selezione:	Arch. Anna Maria Maggiore – Dirigente Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti
Referente/i pratica:	Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 Dott.ssa Valeria Donati - tel. +390264485365 Dott.ssa Elisabetta Stefanoli- tel. +390264485363



1. Oggetto e luogo dell'appalto

Oggetto dell'appalto, meglio specificato nei successivi articoli del presente Capitolato, sono i servizi di manutenzione di licenze software dei *Next-Generation Firewall* di Ateneo e ampliamento dei servizi di sicurezza cloud-native di marca Palo Alto Networks, come di seguito meglio precisati:

- a) servizio di SaaS di intelligenza artificiale per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici;*
- b) servizio di licenze software, di supporto e manutenzione;*
- c) fornitura di hardware.*

Tabella 1



Codice prodotto	Descrizione	Quantità	*
PAN-PA-5410-AC	Palo Alto Network PA-5410 with redundant AC power supplies	2	c)
PAN-PA-5410-BND-CORESEC-3YR	PA-5410, Precision AI Network Security Subscription Bundle (Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced Wildfire, Advanced DNS Security and Advanced SD-WAN), 3 years (36 months) term	2	b)
PAN-PA-5410-GP-3YR	PA-5410, GlobalProtect subscription, for one (1) device in an HA pair, 3 years (36 months) term	2	b)
PAN-SVC-PREM-5410-3YR	Premium support 3-year term, PA-5410	2	b)
PAN-PA-2RU-RACK4	Palo Alto Networks PA-3220, PA-3250, PA-3260, PA-5410, PA-5420, PA-5430, PA5440 and the PA-5445 4 post rack mount kit	2	c)
PAN-PWR-CORD-EU	Power cord for Continental Europe with IEC-60320 C13 and CEE 7/7 SCHUKO cord ends, 10A, 250V max, 6ft	4	c)
PAN-PA-5410-AC	Palo Alto Networks PA-5410 with redundant AC power supplies	2	c)
PAN-PA-5410-ATP-3YR-HA2	Advanced Threat Prevention subscription 3 year term for device in an HA pair, PA-5410	2	b)
PAN-SVC-PREM-5410-3YR	Premium support 3-year term, PA-5410	2	b)
PAN-PA-2RU-RACK4	Palo Alto Networks PA-3220, PA-3250, PA-3260, PA-5410, PA-5420, PA-5430, PA5440 and the PA-5445 4 post rack mount kit	2	c)
PAN-PWR-CORD-EU	Power cord for Continental Europe with IEC-60320 C13 and CEE 7/7 SCHUKO cord ends, 10A, 250V max, 6ft	4	c)
PAN-PA-5410-BND-LAB4	PA-5410, Lab bundle subscription (Advanced Threat Prevention, Advanced DNS, Advanced URL filtering, GlobalProtect, Advanced WildFire, Advanced SD-WAN, Standard support), 1 year (12 months) term.	2	b)
PAN-PA-5410-IOT-3YR	PA-5410, IoT subscription , 3 years (36 months) term.	2	b)
PAN-IOT-ENT-PLUS	Enterprise IoT Security Plus product option. Should be purchased with IoT Security subscription.	1	b)
PAN-IOT-3P-ADDON-BASIC-3YR	IOT subscription 3rd party integrations add-on, Basic, 3-year term, need one add-on per IoT Tenant	1	b)
PAN-LGS-1TB-BKLN-3YR	Cortex Data Lake with 1TB of storage , 3-year, includes Partner Premium Support	1	a)
PAN-XDR-ADV-EP	Cortex XDR Pro for 1 endpoint, includes 30 days of data retention and standard success	4300	a)
PAN-XDR-FRNS	Annual Forensics add-on for 1 Cortex XDR endpoint, includes 30 days of data retention	430	a)
PAN-XDR-PRO-GB	Cortex XDR Pro for daily ingested GB. Includes 30 days of ingested data retention, 180 days of alerts and incidents retention and standard	200	a)



	success		
PAN-CLOUD-POSTURE	Cloud Posture Security includes the complete Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) solution CSPM, CIEM, DSPM, AI-SPM, Agentless Scan, ASPM and CI/CD security. Including Cloud Standard Success. Per workload per year	200	a)

L'Aggiudicatario si impegna a fornire prodotti hardware/software originali e licenze rilasciate appositamente dal produttore Palo Alto Networks (PAN) per il Cliente Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Gli elementi forniti dovranno essere idonei allo scopo, autentici, nuovi di fabbrica, quindi inclusi nel loro packaging originale e provenienti da fonti autorizzate da PAN. Il produttore PAN licenzierà i prodotti specificatamente per il Cliente Università degli Studi di Milano-Bicocca, che sarà il primo acquirente di tali prodotti e primo licenziatario di qualsiasi copia del software, compreso quello incluso nei prodotti.

L'erogazione dei servizi Cortex XDR, IoT Security e Cortex Cloud avverrà in modalità software as a service (SaaS); sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni e/o forniture necessarie per dare il servizio completamente compiuto.

Al fine di evitare forniture di elementi non originali, rigenerati, usati o provenienti da canali non autorizzati, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca potrà richiedere opportune verifiche per documentarne l'origine, ciò affinché siano confermate da PAN stessa, attraverso le sue sedi in Italia, le necessarie certificazioni sulla genuinità, provenienza e garanzia.

I contratti di servizio elencati devono essere regolarmente registrati presso PAN e risultare a nome dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca nel portale dedicato al supporto tecnico PAN.

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con il proprio account presso PAN e in piena autonomia, deve poter ottenere le major e minor release di software/firmware relative a tutti i prodotti elencati e aprire eventuali case, presso il supporto tecnico di PAN (Technical Assistance Center - TAC), senza ulteriori oneri.

2. Durata dell'appalto

Il contratto oggetto della presente gara ha la durata di tre anni a decorrere dal 03/09/2025.

L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire la consegna delle licenze e la registrazione dei contratti di supporto e servizio **entro 30 giorni solari** dalla data di decorrenza del contratto, senza creare interruzione all'ordinaria attività lavorativa dell'ente pubblico.

3. Modalità di esecuzione del contratto



Le consegne di hardware di cui alla lettera c) della tabella dovranno essere effettuate al seguente indirizzo: Università di Milano-Bicocca - Edificio U12 - Via Vizzola, 5 Milano, preavvisando il Settore Reti Dati e Sicurezza al tel. 02.6448.5554 (c.a Marco Savino) rispettando i seguenti orari: dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì. Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati. La consegna si intende “al piano” comprensiva della movimentazione del materiale sino alla destinazione finale e non la semplice consegna piano strada.

Ove possibile, le prestazioni di cui alle lettere b) e c) della Tabella 1, art. 1, dovranno essere eseguite in via telematica inoltrando i codici di licenza, codici relativi a contratti di manutenzione, ecc...a ufficio.rete@unimib.it,

4. Personale addetto all'appalto

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare ed a fare applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti della categoria di appartenenza, negli accordi locali integrativi dello stesso (in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio) e nelle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari nazionali e locali che interverranno nel corso del contratto.

Si obbliga altresì ad applicare ed a fare applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti tra soci.

Il suddetto obbligo vincola l'impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti fiscali e assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi in vigore comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso d'appalto per tutti i dipendenti.

L'impresa aggiudicataria deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

L'impresa aggiudicataria riconosce il diritto della stazione appaltante di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore in adempimento di tutti gli obblighi legali e collettivi, nessuno escluso, a tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto.

5. Nomina da parte dell'appaltatore del responsabile del servizio

L'Appaltatore deve individuare all'interno della propria organizzazione aziendale un Responsabile del Servizio, in grado di implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi richiesti nonché il rispetto delle prestazioni richieste, il cui nominativo e recapito telefonico dovrà essere comunicato in sede di avvio dell'esecuzione del servizio al Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Amministrazione appaltante.

Il Responsabile del Servizio dovrà recepire ogni comunicazione o notizia inerenti al servizio stesso e gestire eventuali segnalazioni provenienti dal Direttore dell'esecuzione del contratto.



6 - Danni a terzi e cose

L'impresa aggiudicataria è tenuta, sempre e in ogni caso, tanto verso l'Università quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto del servizio.

Le eventuali spese, anche giudiziali, che l'Università dovesse sostenere per i danni provocati dall'impresa aggiudicataria sono integralmente a carico di quest'ultima, che sarà tenuta prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Università.

In ogni caso, l'impresa aggiudicataria è tenuta a manlevare l'Università da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto della fornitura, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.

7. Penali

Fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 16 ("Forza maggiore"), in caso di ritardo nell'esecuzione di qualunque obbligazione contrattuale, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata, per ogni giorno o frazione di giorno naturale e consecutivo di ritardo, a versare una penale di importo **tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille** dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa), a seconda della gravità dell'inadempimento e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale.

La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla quale l'impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l'Università provvederà ad incamerare l'importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

In alternativa, su richiesta dell'Impresa aggiudicataria, l'importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato.

In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (al netto dell'IVA) l'Università considererà risolto di diritto il contratto, provvedendo all'incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

8. Pagamenti

Il pagamento avverrà con pagamento annuale anticipato come concordato fra le parti.

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dell'Appaltatore, previa verifica di conformità da parte del Responsabile della struttura richiedente.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n.89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 è in vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione; pertanto,



la Stazione Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

Tale fattura dovrà essere inviata a: Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 20126 Milano e dovrà riportare il Codice Univoco KRGDEI.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore dovrà fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. La Stazione Appaltante, accertata la regolarità del servizio e la corretta esecuzione delle prestazioni, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio.

Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

9. Deposito cauzionale

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione appaltante una fideiussione, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio e del pagamento delle penali eventualmente comminate dall'Amministrazione appaltante, per un importo pari al 10% del valore contrattuale, IVA e imposte escluse, ed avente decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e scadenza dopo 6 mesi dalla fine del rapporto contrattuale. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 D.lgs. n. 36/2023 da parte dell'Amministrazione Appaltante, che aggiudica la procedura all'offerente che segue in graduatoria.

In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

In caso di escussione della fideiussione l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.

10. Coperture assicurative



Con la stipula del contratto, l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Appaltatore si obbliga a tenere manlevata e indenne la Stazione Appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché di adeguata polizza di responsabilità civile prestatori di lavoro. La durata di tali garanzie dovrà essere almeno pari a tutta la durata del contratto; a tale scopo le polizze dovranno essere rinnovate con continuità almeno sino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a produrre, prima della stipula del contratto, copia di polizza per la responsabilità civile prestatori di lavoro, relativa alla propria attività aziendale, nonché polizza RCT aziendale e, alla loro scadenza, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo delle stesse.

Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalle predette polizze assicurative ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

11. Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in loco, arrecati sia al personale proprio o di altra società o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre società o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi. La suddetta responsabilità solleva la Stazione Appaltante ed il suo personale preposto alla direzione, assistenza e vigilanza del servizio da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni a persone, animali e/o cose, derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o al proprio personale o ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impiegati, sollevando la Stazione Appaltante da ogni pretesa.

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell'Appaltatore di norme di legge e delle prescrizioni dettate dal presente Capitolato, la Stazione Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Tutte le spese derivanti alla Stazione Appaltante dai suddetti inadempimenti saranno addebitate all'Appaltatore. Gli eventuali maggiori costi del servizio, eseguito in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenute in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'Appaltatore non potrà mai opporre, a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza nelle aree o negli edifici del personale di direzione e di sorveglianza della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del servizio e della materiale esecuzione delle attività, con assoluto sollievo della Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo.

Fatte salve eventuali conseguenze penali, l'eventuale risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.



12. Riserve

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP e/o del Direttore dell'Esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivamente all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono comunicate a mezzo comunicazione PEC inviata al RUP entro quindici giorni naturali, successivi e continui dal verificarsi o dal cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Trova inoltre applicazione la disciplina di cui all'art. 115 D.Lgs. 36/2023 per quanto compatibile.

13. Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito

È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, subordinatamente all'autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1 – 20126 - Milano, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. La cessione del credito è disciplinata dalla legge 52/1991 (disciplina speciale sulla cessione dei crediti d'impresa), nonché dall'art. 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023. L'Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di legge.

14. Clausola risolutiva espressa

Fermo restando quanto disposto dall'art.122 del D.Lgs. 36/2023, l'Università risolverà di diritto il contratto:

- nel caso di erogazione di un servizio diverso da quello offerto in gara o non corrispondente al contratto quanto a caratteristiche qualitative;
- per le inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- quando l'impresa aggiudicataria non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto, nonché per il reiterato inadempimento degli obblighi relativi all'assistenza, alla manutenzione e alla garanzia previsti dal presente Capitolato e oggetto dell'offerta



- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa);
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.).

Nei suddetti casi, l'Università avrà diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all'impresa aggiudicataria a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

15. Ulteriori cause di risoluzione contrattuale

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi.

L'Amministrazione pertanto procederà alla risoluzione del contratto qualora l'appaltatore:

- offra a dipendenti dell'Università, con i quali entri in contatto in ragione dell'attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che lo svolgimento del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.

16. Forza maggiore

Nel caso in cui l'Appaltatore, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto, motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall'Università.

Per ogni altro ritardo nell'esecuzione, l'Università si riserva il diritto di applicare le penali previste, nonché – nel caso in cui l'Appaltatore non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti – il diritto di recedere dal contratto stesso, incamerando l'intero importo di cui alla garanzia definitiva prodotta, fatto salvo il maggior danno subito.

La presentazione da parte dell'Appaltatore di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini.

17. Recesso

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1, co. 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltante ha il diritto di recedere, in ogni momento, previa formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni



e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa (art. 26, comma 3, L. n. 488/1999) siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3 della L. n. 488/1999.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Appaltante si riserva inoltre il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante.

In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

18. Revisione prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi, alle condizioni stabilite dall'Allegato II.2-bis del Codice e secondo le modalità previste all'interno del presente articolo.

La clausola revisione dei prezzi sarà applicata al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio o della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura massima dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione del meccanismo di revisione dei prezzi, l'Amministrazione monitora l'andamento degli indici ISTAT individuati con frequenza semestrale a partire dalla seconda annualità.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra si utilizzeranno gli indici dei prezzi di produzione servizi.

19. Esecuzione del contratto

Il R.U.P., unitamente al Direttore dell'esecuzione del contratto - se nominato -, provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione mediante la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

L'Amministrazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto/RUP.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto/RUP provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione appaltante. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell'Aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.



Il controllo delle prestazioni eseguito dall'Amministrazione Appaltante ha lo scopo di verificare l'efficacia del servizio offerto in termini di qualità e di accertare, nel contempo, la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni.

20. Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto che dovrà essere sottoscritto dall'Amministrazione appaltante e dal rappresentante legale dell'Appaltante. Al termine del servizio il Direttore dell'esecuzione del contratto redige, in duplice copia, il verbale di ultimazione delle prestazioni. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall'Aggiudicatario e contestualmente certifica l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

21. Verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n.36/2023 il Direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei servizi secondo le previsioni di Legge.

Le attività di verifica di conformità sono volte a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità, alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Appaltante, diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell'esecuzione indica se le prestazioni sono o meno liquidabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, liquidabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione, ad adempiere alle prescrizioni impartite dallo stesso o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità.

Delle operazioni di verifica di conformità è redatto verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno delle operazioni di verifica; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale sono descritti i rilievi effettuati dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. Il certificato di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'Appaltatore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle



prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali delle operazioni di verifica di conformità; la certificazione di conformità.

Il certificato di conformità, emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto e sottoscritto dal RUP, deve essere trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell'esecuzione del contratto.

22. Subappalto

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui alla disciplina vigente, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del del D.Lgs. n. 36/2023.

Si precisa che l'Appaltatore potrà affidare in subappalto, per una quota di cui alla disciplina vigente, esclusivamente le attività indicate in sede di offerta.

L'affidamento in subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima dalla data di effettivo inizio di esecuzione della relativa prestazione;
- c) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese ovvero dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante per la gestione della prestazione;
- d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore è altresì obbligato solidalmente con il subappaltatore, nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legge.

Ai sensi del comma 12, art. 119, d.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento ai pagamenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla liquidazione del relativo SAL/documento equivalente, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.



L'Amministrazione Appaltante provvederà, nei casi previsti dall'art. 119 comma 11, alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto, in occasione di ciascun pagamento, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo al netto delle ritenute di garanzia e con la proposta motivata di pagamento. È fatto comunque obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del servizio.

Art. 23 - Domicilio legale

Per l'esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

Art. 24 – Legge applicabile al contratto

Il contratto d'appalto sarà disciplinato dalla legge italiana.

Art. 25 – Stipula e spese del contratto

Entro sessanta giorni dal momento in cui diverrà efficace l'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria stipuleranno il contratto. Tutte le spese di bollo sono a carico dell'Appaltatore, nell'ammontare previsto dalla legge.

Art. 26 – Controversie

Il Foro di Milano sarà l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del contratto d'appalto.

Art. 27 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e succ. modifiche.

È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di inserire in tutti i contratti che verranno da quest'ultima sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovrà essere tempestivamente fornita copia all'Università.

L'impresa aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Università ed alla prefettura territoriale del Governo della provincia di Milano dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 28 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio si fa rinvio al D.Lgs. n. 36/2023, oltre che al Codice Civile.

Art. 29 – Tutela della Privacy



Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., si informa che il Titolare del trattamento è l'Università nella persona del Rettore *pro tempore*. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare. I dati reciprocamente forniti verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati delle persone fisiche e giuridiche; gli stessi non verranno divulgati o comunicati a terzi, fatto salvo ogni obbligo di legge. I dati raccolti sono trattati e conservati anche ai sensi del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa privacy pubblicata sul profilo di committente della Stazione Appaltante (<https://www.unimib.it/privacy>)

Art. 30 - Rischi da interferenze e oneri per la sicurezza relativi alla fornitura (DUVRI)

Ai fini della presente gara **non si ravvisa** la necessità di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008; pertanto **non sono previsti** oneri di sicurezza